



Comune di Medesano

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA QUOTA DEI
PROVENTI DERIVANTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE
SECONDARIA (U2) A ENTI ESPONENZIALI DELLA CHIESA
CATTOLICA E DELLE ALTRE CONFESIONI RELIGIOSE.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 06.05.2021

INDICE

ART. 1 FINALITA'

ART. 2 OGGETTO

ART. 3 DESTINATARI

ART. 4 SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO

ART. 5 DETERMINAZIONE DELLE SOMME DISPONIBILI

ART. 6 AVVISO PUBBLICO E PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE

ART. 7 COMMISSIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE

ART. 8 RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

ART. 9 OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CAUSE DI DECADENZA

ART. 10 NORME TRANSITORIE E FINALI - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 FINALITA'

1. Il presente Regolamento dà attuazione alla previsione di cui all'articolo 9 comma 1 lettera h) della Legge Regionale Emilia Romagna 21 dicembre 2017 n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" al fine di accantonare annualmente una quota degli oneri per attrezzature e spazi collettivi (U2) da destinare agli enti esponenziali della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose, individuate in considerazione della consistenza ed incidenza sociale delle stesse, per la realizzazione di interventi di riuso e rigenerazione urbana che interessino edifici di culto e le relative pertinenze, tenendo conto anche del valore monumentale e storico culturale degli edifici e nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia, parità di trattamento, pubblicità e partecipazione .

ART. 2 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, i tempi e le procedure per l'assegnazione e l'erogazione dei suddetti contributi, per la realizzazione di interventi di riuso e rigenerazione urbana che interessino attrezzature religiose, ubicate nel territorio comunale, con particolare riferimento agli edifici tutelati ai sensi del DLGS n. 42/2004 e agli edifici di particolare interesse storico-architettonico o culturale e testimoniale, ai sensi della già richiamata L.R. Emilia Romagna n. 24 del 2017 e successiva deliberazione dell'Assemblea Regionale n. 186/2018 , con le relative aree di pertinenza .

2. Ai fini del presente Regolamento, i suddetti edifici sono:

- edifici compresi negli elenchi di cui alla parte II del Decreto Legislativo n. 42/2004 con le relative aree di pertinenza, edifici, che pur non ricompresi nei sopra richiamati elenchi, siano individuati dallo strumento urbanistico vigente per il particolare interesse storico-architettonico o culturale e testimoniale, con le relative aree di pertinenza.

3. Ai fini del presente regolamento per edifici di culto e relative pertinenze si intendono:

- gli edifici per il culto aperti al culto pubblico, cioè quelli nei cui locali vengono svolte le funzioni religiose dei fedeli, e le loro pertinenze,
- gli edifici destinati allo svolgimento di attività funzionalmente connesse alla pratica del culto, cioè edifici adiacenti o comunque connessi con gli edifici per il culto nei cui locali, ancorché non si tengano funzioni religiose, siano comunque svolte, in via prevalente, attività correlate alla pratica religiosa e da ritenersi alla stessa complementari (tra queste rientrano in via esemplificativa gli immobili per l'esercizio del Ministero pastorale e destinati alla abitazione dei ministri del culto, quelli destinati alla formazione religiosa).

4. Nella nozione di pertinenze di edifici di culto sono compresi anche le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed assistenziali per bambini ed anziani, le attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive.

5. Le attività che si svolgono non debbono essere qualificate come aventi rilevanza economica e non debbono essere svolte da soggetti con scopi di lucro; non rientrano pertanto negli interventi finanziabili quelli effettuati su edifici nei cui locali siano svolte attività, ancorché gestite dall'Ente religioso, che siano qualificate come lucrative e svolte in forma imprenditoriale.

6. Tutti gli edifici devono essere conformi alla normativa edilizia e alle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti.

ART. 3 DESTINATARI

1. I soggetti destinatari del contributo sono gli enti esponenti della Chiesa cattolica e quelli delle altre confessioni religiose organizzate, ai sensi degli articoli 7, 8 e 19 della Costituzione, aventi una presenza organizzata e stabile sul territorio del Comune di Medesano, con ciò intendendo la presenza nel territorio comunale di comunità religiose significative che dispongano almeno di un edificio di culto. In mancanza di un'intesa con lo Stato o del riconoscimento della personalità giuridica, la natura di confessione dovrà risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne esprima chiaramente i caratteri, o comunque dalla comune considerazione.
2. Possono beneficiare del contributo i soggetti che non perseguano fini di lucro e che abbiano sui beni oggetto di intervento un diritto di proprietà o altro diritto reale.
3. Sono autorizzati a chiedere il contributo: per la Chiesa Cattolica le autorità ecclesiastiche diocesane; per le altre confessioni religiose provvedono i rappresentanti ufficiali del culto.
4. I soggetti autorizzati presentano pertanto idonea documentazione attestante i requisiti sopra indicati.

ART. 4 SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO

1. Sono ammesse al contributo le spese per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana riconducibili alla categoria della "qualificazione edilizia" di cui all'art. 7 comma 4 lettera a), b), c) della L.R. n. 24/2017, se conformi agli strumenti urbanistici vigenti.
2. Ai fini del presente Regolamento per interventi di qualificazione edilizia si intendono gli interventi edilizi volti a manutenzionare, ristrutturare o restaurare l'edificio nonché quelli funzionali al miglioramento della efficienza energetica, alla sicurezza sismica, all'abbattimento delle barriere architettoniche, al miglioramento dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza degli impianti e degli altri requisiti tecnici richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'agibilità.
A titolo esemplificativo:
 - ✓ manutenzione ordinaria e straordinaria, cambio d'uso (tra quelli ammessi dagli strumenti urbanistici vigenti e compatibili con le attività svolte dai richiedenti), ristrutturazione anche mediante demolizione e ricostruzione, restauro e risanamento conservativo, nuova costruzione per ampliamento o interventi in area di pertinenza.
Il riferimento è agli interventi descritti nell'allegato A alla L.R. Emilia Romagna n. 15 del 2013 vigente.
3. Gli interventi devono essere dotati del titolo edilizio, laddove previsto dalla vigente normativa.
4. Sono ammesse le spese tecniche di progettazione purché relative ai lavori riguardanti gli interventi sopra descritti.
5. Sono esclusi dal contributo le spese relative alle utenze, all'acquisto di strumentazione o veicoli e all'arredamento.
6. Possono essere ammessi a contributo gli interventi in corso di realizzazione o eseguiti, purché alla data di presentazione della domanda non siano trascorsi tre anni dalla ultimazione dei lavori.

7. Qualora l'intervento fruisca di altri contributi economici da parte di altri enti o soggetti di diritto pubblico ovvero di sgravi fiscali sulla base della normativa vigente sarà possibile presentare domanda di contributo solo per la parte non finanziata.
8. Il medesimo intervento potrà essere riproposto in occasione del successivo avviso e potrà essere ammesso al contributo solo per la parte non finanziata e nei limiti dell'importo massimo erogabile pari al 7% delle Urbanizzazione Secondarie introitate nel corso dell'anno di riferimento dal Comune di Medesano.

ART. 5 DETERMINAZIONE DELLE SOMME DISPONIBILI

1. Allo scopo di dare attuazione al presente Regolamento il Comune di Medesano determina, nell'ambito del bilancio di previsione, un apposito stanziamento per il finanziamento della spesa, individuata in misura percentuale, delle somme introitate a titolo di U2 derivanti dai permessi di costruire, dalle Segnalazione Certificata di Inizio Attività, dalle Comunicazioni di Attività Edilizia Libera onerosa.
2. La percentuale attribuibile è pari al 7% dei proventi di U2, stabilite con deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 186/2018 (7%) e confermata con deliberazione consiliare n. 77 del 18/09/2019 che recepisce i contenuti del suddetto provvedimento regionale; il presente regolamento si adeguerà, senza bisogno di ulteriori approvazioni, a eventuali modifiche delle percentuali stabilite con successivi atti normativi regionali.
3. Gli importi non distribuiti, rinunciati o revocati andranno a incrementare di pari somma la cifra da distribuire nel successivo avviso.

ART. 6 AVVISO PUBBLICO E PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE

1. Entro 60 giorni dalla disponibilità finanziaria delle somme sugli appositi stanziamenti di bilancio, con cadenza biennale la Giunta Comunale approva un apposito avviso con cui dà notizia dell'entità dell'accantonamento effettuato per l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento nonché dei tempi e delle modalità di presentazione delle domande. Per la predisposizione delle domande e il riparto/assegnazione dei fondi si fa riferimento a quanto contenuto nel presente regolamento.
2. Il periodo di presentazione delle domande non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso al quale viene data idonea pubblicità sul sito del Comune.
3. Sono ammesse le domande che presentino i requisiti previsti da Regolamento e avviso, corredate di tutta la documentazione indicata dalla modulistica e dall'avviso, e che pervengano nel termine perentorio previsto nell'avviso, a pena di esclusione. Non saranno accettate le domande pervenute dopo la scadenza del termine fissato nell'avviso.
4. Gli Enti religiosi devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la normativa vigente.
5. Entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle istanze, possono essere richieste eventuali integrazioni di documenti, assegnando agli interessati ulteriori 30 giorni; tale termine è da intendersi ugualmente perentorio, decorso il quale la domanda verrà ritenuta rinunciata ed esclusa dall'assegnazione.

6. L'istanza ha le caratteristiche di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000.
7. Le domande devono essere redatte secondo la modulistica allegata al presente regolamento, eventualmente integrata con le indicazioni contenute nell'avviso, e corredate della documentazione ivi indicata e dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta.
8. Il responsabile del procedimento verifica la regolare presentazione e completezza delle domande e il rispetto di quanto previsto dalla normativa e dal presente regolamento, e formula l'elenco delle domande ammissibili.
9. Il procedimento si conclude entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di pubblicazione dell'avviso, fatte salve le sospensioni per le documentazioni integrative.

ART. 7 CRITERI DI VALUTAZIONE

1. L'elenco degli interventi ammessi al finanziamento viene redatto in relazione ai seguenti criteri preferenziali:

a) in relazione al tipo di edificio:

- edificio di importanza storica, artistica, architettonica.....punti 10
- edificio di interesse culturale.....punti 7
- altri edifici.....punti 5

b) in relazione all'uso dell'edificio:

- edificio di culto.....punti 10
- edificio destinato ad attività ricreative e di aggregazione della comunità, attività educative ai bambini.....punti 7
- altri edifici.....punti 5

c) in relazione al tipo di intervento:

- restauro e risanamento conservativo.....punti 10
- opere di manutenzione straordinaria.....punti 7
- ristrutturazione edilizia con o senza ampliamento volumetrico punti 5

d) in relazione al contenuto dell'intervento:

- eliminazione pericolo per la pubblica incolumità.....punti 10
- interventi sulle coperture e le strutture portanti per adeguamento sismico.....punti 9
- realizzazione di opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche.....punti 8
- messa a norma degli impianti dei fabbricati.....punti 7
- interventi finalizzati al risparmio energetico.....punti 6
- opere di adeguamento igienico sanitario.....punti 5
- opere di sistemazione di aree ludiche.....punti 4

2. In caso di parità saranno privilegiati gli interventi che negli anni precedenti non hanno beneficiato del contributo.

Art. 8 RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il responsabile del procedimento con determina, approva la graduatoria e procede al riparto delle risorse.
2. L'elenco approvato delle domande ammesse a contributo viene pubblicato sul sito internet del Comune di Medesano
3. Il contributo assegnato viene erogato dietro presentazione di copie conformi di fatture, o di fatture elettroniche, fiscalmente valide attestanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle opere.
4. A tal fine alla fattura andrà allegata una relazione descrittiva dei lavori di riferimento, oltre alla copia dell'atto unilaterale d'obbligo di cui all'art. 9 debitamente trascritto.
5. Le spese di progettazione ammesse a contributo verranno liquidate solo a conclusione dei lavori.

ART. 9 OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CAUSE DI DECADENZA

1. L'assegnazione delle risorse è subordinata all'impegno, assunto dai beneficiari con atto unilaterale d'obbligo, al mantenimento per un periodo non inferiore a dieci anni della destinazione d'uso degli immobili interessati a edifici di culto o a pertinenza degli stessi. Tale termine decorre dalla data di assegnazione del contributo in oggetto; in caso di intervento finalizzato al cambio di destinazione d'uso il termine DECENNALE decorre dal deposito dell'agibilità.
2. Gli interessati, per l'erogazione del contributo, dovranno sottoscrivere il predetto atto.
3. Il mancato rispetto dell'impegno di cui ai precedenti comma 1 e 2 (mantenimento per un periodo non inferiore a dieci anni della destinazione d'uso degli immobili interessati a edifici di culto o a pertinenza degli stessi) è motivo di decadenza del contributo.
5. La decadenza comporta la revoca del contributo ed il recupero della somma eventualmente già erogata, gravata di interessi legali.
6. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 comporterà la sanzione accessoria del divieto di partecipare a successivi avvisi per l'assegnazione del contributo in oggetto.
7. Tutte le somme rinunciate, revocate o non distribuite verranno accantonate e sommate a quelle che si renderanno disponibili gli anni successivi per le finalità di cui al presente Regolamento.
8. Tutte le dichiarazioni rese ai fini dell'ammissione e della liquidazione del contributo costituiscono dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000.

ART. 10 NORME TRANSITORIE E FINALI - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera che lo approva.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.
3. Con il primo avviso successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento verranno assegnate le risorse relative al periodo 2016-2017-2018-2019,2020 e saranno ammessi gli interventi conclusi al 31.12.2020; dal 2021 seguirà la prevista cadenza biennale degli avvisi.